

Parti

Convenuto: X.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una situazione in cui una persona che possiede la nazionalità dell'Unione europea e contro cui esistono gravi sospetti che la commissione di attività criminali sia lo scopo principale del suo soggiorno in uno Stato membro della Comunità europea diverso da quello di cui ha la nazionalità, rientri nell'ambito di efficacia o nel campo di applicazione del Trattato CE, segnatamente degli artt. 12, 18, 43 e segg. e 49 e segg.

Qualora la prima questione vada risolta in senso affermativo con riguardo all'art. 18 CE:

- 2) a) Se una disposizione come quella di cui all'art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 18 CE, ma che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una restrizione del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno, ai sensi di tale disposizione.
- b) In tal caso, se siffatta disposizione, nella misura in cui consente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini dell'Unione europea che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, ammessa l'importanza dell'effettività dell'indagine, della fase istruttoria e del dibattimento, costituisca una giustificazione consentita, basata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla persona interessata e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale.

Qualora la prima questione vada risolta in senso affermativo nei confronti degli artt. 49 e segg. del Trattato CE:

- 3) Se una disposizione come quella di cui all'art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini di uno Stato membro che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una restrizione del diritto di libera prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e segg. CE, in quanto esso riguarda una disparità di trattamento basata sul fatto che il prestatore dei servizi non ha una residenza o una dimora fissa nel paese in cui presta i servizi, ma in un altro Stato membro della CE.

Qualora una delle questioni 2 e 3 vada risolta in senso negativo:

- 4) Se una disposizione, come quella di cui all'art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini di uno Stato membro che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una discrimina-

zione basata sulla nazionalità, come vietata dagli artt. 12 CE (divieto generale di discriminazione nell'ambito di applicazione del Trattato CE), 43 e segg. CE (divieto di discriminazione basata sulla nazionalità in materia di libertà di stabilimento) e 49 e segg. CE (divieto di discriminazione basata sulla nazionalità in materia di libera prestazione dei servizi).

Qualora una delle questioni 3 e 4 vada risolta in senso affermativo:

- 5) Se una disposizione come quella di cui all'art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini dell'Unione europea che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, ammessa l'importanza dell'effettività dell'indagine, della fase istruttoria e del dibattimento, possa essere validamente adottata per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, come previsto dagli artt. 45 — 48 e 55 del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) il 27 agosto 2009 — J.A. van Delft e altri/College voor zorgverzekeringen

(Causa C-345/09)

(2010/C 11/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: J.A. van Delft e altri

Convenuto: College voor zorgverzekeringen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento n. 1408/71⁽¹⁾, il disposto dell'allegato VI del regolamento n. 1408/71, Sezione R, n. 1a) e b), e l'art. 29 del regolamento n. 574/72 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale come l'art. 69 Zvw [Zorgverzekeringswet — legge sull'assicurazione malattia], in quanto un beneficiario di pensione o di rendita, che in linea di principio può trarre diritti dagli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, viene obbligato ad iscriversi presso il Cvz [College voor zorgverzekeringen — ente olandese competente in materia di assicurazioni malattia] e da detto beneficiario viene trattenuto un contributo sulla sua pensione o rendita, anche se non c'è stata alcuna iscrizione ai sensi dell'art. 29 del regolamento n. 574/72⁽²⁾.

2) Se l'art. 39 CE o l'art. 18 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale come l'art. 69 Zvw, in quanto un cittadino dell'UE, che in linea di principio può trarre diritti dagli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, viene obbligato ad iscriversi presso il Cvz e da detto cittadino viene trattenuto un contributo sulla sua pensione o rendita, anche se non c'è stata alcuna iscrizione ai sensi dell'art. 29 del regolamento n. 574/72.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(²) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 14 settembre 2009 — Pannon Gép Centrum Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-368/09)

(2010/C 11/22)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon Gép Centrum Kft.

Convenuta: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni nazionali contenute all'art. 13, n. 1, punto 16, della legge nazionale relativa all'IVA (legge n. LXXIV del 1992), vigente all'epoca dell'emissione della fattura, o all'art. 1/E, n. 1, del regolamento n. 24/1995 (XI.22.) del Ministro delle Finanze, tenuto conto in particolare del disposto dell'art. 13, n. 1, punto 16, lett. f), della legge relativa all'IVA, siano compatibili con le indicazioni della fattura e con la nozione di fattura stabilite all'art. 2, lett. b), della

direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE (¹), che modifica la direttiva 77/388/CEE (²) al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di risposta affermativa a detta questione:

2) Se sia contraria agli artt. 17, n. 1, 18, n. 1, lett. a), o 22, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva del Consiglio una prassi di uno Stato membro che sanziona i vizi formali della fattura sulla quale si fonda una domanda di detrazione con la privazione del diritto a ottenere la detrazione medesima.

3) Se al fine di esercitare il diritto alla detrazione sia sufficiente adempiere agli obblighi previsti all'art. 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva o se l'esercizio del diritto alla detrazione e l'accettazione della fattura come documento attendibile siano possibili esclusivamente qualora tutte le indicazioni e gli obblighi imposti dalla direttiva 2001/115/CE siano rispettati.

(¹) Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).

(²) Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 5 ottobre 2009 — Uszodaépítő Kft./APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

(Causa C-392/09)

(2010/C 11/23)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Uszodaépítő Kft.

Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály